



UNIVERSITÀ
di VERONA

**LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
DELL'UNIVERSITA' DI VERONA**



INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Struttura dell’Elenco.....	3
Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti	4
Art. 4 – Avviso pubblico	4
Art. 5 – Modalità di iscrizione all’Elenco	5
Art. 6 – Formazione dell’Elenco.....	6
Art. 7 – Mantenimento dell’iscrizione, sospensione e cancellazione dall’Elenco	6
Art. 8 – Modalità di selezione degli Operatori Economici.....	7
Art. 9 – Norme di rinvio	7
Art. 10 – Entrata in vigore	7



Art. 1 – Oggetto e finalità

- 1) Le presenti Linee Guida Operative (di seguito LGO) istituiscono e disciplinano l'Elenco dei professionisti (di seguito Elenco) dell'Università di Verona (di seguito "Università"), ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) e dell'art. 53 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che potrà essere consultato nell'ambito di affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e altri servizi tecnici. Specifica, inoltre, i termini e le condizioni per la formazione, l'utilizzo, l'aggiornamento e ogni altra modalità e regola di gestione dell'Elenco.
- 2) L'Elenco ha lo scopo di permettere all'Università di individuare, senza ulteriori pubblicazioni di avvisi esplorativi di mercato, i professionisti (di seguito "O.E.") da selezionare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate, nei casi in cui le disposizioni di legge consentano siffatte modalità di aggiudicazione / affidamento.
- 3) L'iscrizione all'Elenco non comporta assunzione di obblighi specifici per l'Università, né l'attribuzione di diritti agli O.E.; l'Università ha la facoltà di rivolgersi anche a O.E. non iscritti all'Elenco qualora lo ritenga opportuno per l'esecuzione di interventi realizzabili da O.E. specifici o con particolari qualificazioni/certificazioni o in caso di mancanza di un numero congruo di O.E. iscritti all'Elenco, purché sia comunque garantito il rispetto dei principi enunciati nel Codice. L'Università può non ricorrere alla consultazione dell'Elenco, o ricorrervi parzialmente, per lo svolgimento di attività con specifiche caratteristiche tecniche, specialistiche e organizzative.
- 4) Nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 36 del Codice, l'Elenco è istituito in modalità telematica che recepisce il funzionamento del modulo "Elenco Operatori Economici" della piattaforma in uso all'Ateneo per la gestione interamente telematica delle gare d'appalto. Con l'utilizzo della piattaforma U-BUY vengono recepite anche le norme tecniche di funzionamento del software che sono fornite a corredo.
- 5) L'Elenco informatico entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione dell'avviso istitutivo e potrà essere immediatamente utilizzato dall'Università.
- 6) Le disposizioni delle presenti LGO devono intendersi modificate, sostituite, abrogate ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 – Struttura dell'Elenco

- 1) L'elenco è suddiviso in relazione alle tipologie di attività, ciascuna delle quali è articolata in sub-sezioni, e per fasce di importo.
- 2) L'iscrizione viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dagli O.E. in sede di presentazione dell'istanza.
- 3) Le categorie e le fasce di importo saranno definite nelle apposite tabelle allegare all'avviso di costituzione / aggiornamento dell'elenco, le quali potranno essere aggiornate a seconda delle necessità.
- 4) L'Università si riserva la facoltà di integrare il numero delle attività previste e di inserire, con specifico riferimento all'attività di collaudo, un'apposita sezione per l'acquisizione di candidature da parte di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 102, comma 6 del Codice.



Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti

- 1) Sono ammessi i seguenti O.E., di cui all'art. 46 del Codice e, precisamente:
 - a) I professionisti singoli o associati di cui all'art. 46, lettera a) del Codice;
 - b) società di professionisti, di cui all'art. 46, lettera b) del Codice;
 - c) società di ingegneria, di cui all'art. 46, lettera c) del Codice;
 - d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui all'art. 46, lettera f) del Codice;che non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, e che siano in possesso dei requisiti richiamati all'art. 24, comma 2, del Codice correlati alla categoria e alla fascia di importo (come specificati nell'avviso di istituzione dell'Elenco) per le quali presentano domanda di iscrizione.
- 2) Ai fini della gestione della procedura di selezione, è vietata al professionista la contemporanea iscrizione come singolo, come componente di società di professionisti, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un consorzio stabile, nonché la contemporanea partecipazione a più di un consorzio stabile.

Art. 4 – Avviso pubblico

- 1) Ai fini dell'iscrizione è necessario il possesso dei requisiti generali e professionali previsti dalla normativa vigente, che saranno dettagliatamente riportati nell'avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 - a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) requisiti di idoneità professionale, in particolare:
 - per i professionisti singoli o associati: iscrizione al relativo albo professionale;
 - per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili: iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, oltre ai requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
 - per gli incarichi di Coordinamento della sicurezza, oltre all'iscrizione al relativo Albo, è richiesto il possesso delle attestazioni e/o certificazioni e dei requisiti per l'assunzione del ruolo di Coordinatore della sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008;
 - per gli incarichi di Collaudatore, oltre all'iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 216, comma 3, D.P.R. 207/2010, è richiesta l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 216, commi 7 e 10.
- 2) L'avviso dovrà riportare:
 - a. Modalità di selezione degli O.E.;
 - b. Le categorie dei servizi tecnici, e le fasce di importo in cui l'Università intende suddividere l'Elenco;
 - c. I requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
 - d. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione.
- 3) In ogni caso l'Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell'individuazione dell'affidatario, ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all'importo e alle



caratteristiche del servizio oggetto di affidamento.

- 4) L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Gare di Appalto" e all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 5 – Modalità di iscrizione all'Elenco

- 1) L'iscrizione all'Elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche attraverso la piattaforma in uso all'Ateneo, gli O.E. dovranno preventivamente registrarsi a tale piattaforma seguendo l'apposita procedura secondo le norme tecniche previste.
- 2) Ottenuta la registrazione, l'O.E. potrà presentare istanza di iscrizione alle sezioni di interesse individuando le categorie dei servizi tecnici, fermo restando che l'indicazione delle suddette dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'iscrizione all'Ordine professionale per i professionisti singoli o associati o all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le società, all'attività svolta e dichiarata dall'O.E., nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l'iscrizione. L'O.E. può richiedere l'iscrizione a più categorie di servizi tecnici, nonché a una o più fasce di importo.
- 3) Gli O.E. attestano il possesso dei requisiti mediante presentazione della domanda di iscrizione. L'Università si riserva di verificare, anche a campione, in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni presentate.
- 4) La presentazione della domanda non comporta l'automatico inserimento degli O.E. nell'Elenco in quanto l'iscrizione è subordinata al positivo completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Università.
- 5) L'Università provvede alla valutazione delle domande di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione, fatta salva la previsione di un maggior termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
- 6) L'Università effettua una verifica, anche formale, della regolarità della documentazione presentata potendo rinviare l'accertamento nel merito anche al momento dell'espletamento delle singole procedure di affidamento. L'Università può richiedere la presentazione di ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nell'istanza.
- 7) Qualora la documentazione presentata non sia regolare o dalla stessa non emerga il soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco, l'istanza di iscrizione è respinta, previa comunicazione all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, dei motivi che ostano all'accoglimento. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni. L'O.E. ha facoltà di presentare una nuova istanza dando avvio a un nuovo procedimento.
- 8) L'esito negativo dell'istruttoria sulla domanda di iscrizione all'Elenco è comunicato all'O.E. nel termine massimo indicato al comma 5) del presente articolo, decorrente dalla data di presentazione della domanda o dall'ultima eventuale integrazione della stessa a seguito di richiesta dell'Università. In assenza di comunicazione da parte dell'Università nel termine sopra indicato, l'istanza è considerata accettata e l'O.E. viene iscritto nell'Elenco.



- 9) Il rigetto della domanda non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza di iscrizione secondo la procedura di cui alle presenti LGO.

Art. 6 – Formazione dell’Elenco

- 1) L’Università procede alla formazione dell’Elenco per sezioni, categorie e fasce di importo, assegnando ai singoli O.E. le rispettive posizioni sulla base dei criteri definiti nell’avviso di costituzione dell’Elenco medesimo.
- 2) Eventuali adeguamenti o modifiche possono essere apportati all’Elenco con le medesime procedure e formalità adottate per la prima istituzione.
- 3) L’elenco è aperto e valido a tempo indeterminato, e sarà aggiornato costantemente.

Art. 7 – Mantenimento dell’iscrizione, sospensione e cancellazione dall’Elenco

- 1) Gli O.E. sono tenuti a rinnovare periodicamente (ogni 180 gg.), prima della scadenza le dichiarazioni rese ai fini dell’iscrizione nell’Elenco. Entro 180 giorni dalla data di iscrizione e/o dal rinnovo, gli O.E. devono confermare o riformulare la propria iscrizione, nonché il possesso dei requisiti.
- 2) Gli O.E. iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei dati e/o dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco.
- 3) La sospensione dall’Elenco degli O.E. iscritti ha luogo in caso di:
 - a. scadenza e mancato rinnovo delle dichiarazioni;
 - b. esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti fino al completamento dell’istruttoria di approfondimento con l’O.E., che in ogni caso non potrà superare i 90 giorni.

Della sospensione dall’Elenco verrà data comunicazione all’O.E.

- 4) La cancellazione dall’Elenco degli O.E. iscritti ha luogo in caso di:
 - a. Cessazione di attività
 - b. Domanda di cancellazione dall’Elenco da parte dell’O.E.
 - c. Perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco.
 - d. Avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Università che, secondo motivata valutazione, non sono state eseguite a regola d’arte o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o ai campioni presentati, nonché riguardino forniture difettose.
 - e. Non avere presentato offerta per tre volte consecutive a seguito di inviti nell’ultimo biennio.
 - f. Mancata comunicazione, nel termine previsto, degli aggiornamenti e/o variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l’iscrizione nell’Elenco.
 - g. Accertamento da parte dell’Università del mancato possesso o del venire meno dei requisiti richiesti; in questo caso si procederà anche alla segnalazione ad ANAC.

La cancellazione dall’Elenco, salvo i casi di cui alle lettere a. e b., saranno comunicate all’O.E..

L’O.E. cancellato dall’Elenco può presentare nuova domanda di iscrizione qualora in possesso dei requisiti previsti; gli O.E. che sono stati cancellati per i motivi di cui alla lettera d.) non possono presentare domanda prima che siano decorsi 2 (due) anni dall’avvenuta cancellazione e per i motivi



di cui alla lettera e.) non possono presentare domanda prima che sia decorso 1 (un) anno dall'avvenuta cancellazione.

Art. 8 – Modalità di selezione degli Operatori Economici

- 1) Si provvederà ad individuare gli O.E. per le singole procedure di affidamento in modo informatico e automatico applicando i seguenti filtri:
 - a. Individuazione degli O.E. attivi nell'Elenco
 - b. Categoria / fascia di importo
 - c. Inviti accumulati nella medesima categoria e fascia di importo, tenendo conto delle penalità assegnate dall'Università e degli inviti virtuali accreditati dal sistema al momento dell'attivazione in elenco.
- 2) Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione e la *par condicio*, gli O.E. già individuati non saranno selezionati nelle successive procedure sino all'esaurimento dell'elenco di riferimento, per la specifica fascia.

Art. 9 – Norme di rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti LGO, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nelle presenti LGO, anche con riferimento alle soglie di importo.

Art. 10 – Entrata in vigore

- 1) Le presenti LGO, a seguito della loro approvazione, entrano in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Università e restano permanentemente pubblicate sul sito istituzionale anche nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- 2) La stessa modalità di pubblicazione di cui al comma 1 è utilizzata per le successive modifiche, integrazioni o abrogazioni.